



Codice Deontologico del Valutatore GERA

Art. 1 (Disposizioni di carattere generale)

1. Le disposizioni del presente codice deontologico, di seguito denominato "codice", costituiscono integrazione e specificazione degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che devono qualificare il corretto comportamento dei componenti GERA e che gli stessi sono tenuti ad osservare.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

2. Le disposizioni del presente codice si applicano ai valutatori GERA, iscritti all'Elenco del Gruppo degli Esperti Regionali per l'Accreditamento pubblicato sul sito della ASR Abruzzo.
3. Le attività dei valutatori sono coordinate, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, dall'Organismo Tecnicamente Accredittante (di seguito OTA) istituito presso la sede della Agenzia Sanitaria Regionale dell'Abruzzo.

Art. 3 (Principi generali)

4. Il valutatore conforma la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e agli altri principi indicati dalla Costituzione. Il valutatore svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
5. Il valutatore rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
6. Il valutatore esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. L'eventuale gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
7. Il comportamento del valutatore è improntato alla collaborazione tra l'OTA e le strutture destinatarie delle attività dell'OTA stesso.
8. Nei rapporti con le strutture oggetto della verifica di accreditamento, assicura disponibilità, efficienza e cortesia e ispira il suo operato alla piena parità di trattamento, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari della verifica di accreditamento o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
9. Il valutatore dimostra rispetto, disponibilità e collaborazione nei rapporti con i colleghi, le strutture oggetto di verifica e l'OTA, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.



Art. 4 [Obblighi di riservatezza]

10. Il valutatore è tenuto alla massima riservatezza e, in particolare, a non riportare o utilizzare, al di fuori dei propri compiti istituzionali, i documenti e le informazioni acquisite in ragione di tale qualifica.
11. Il valutatore non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, si astiene dal diffondere all'esterno, anche tramite web e social network, opinioni e giudizi su specifiche questioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'OTA.
12. Il valutatore osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, il valutatore cura, sulla base delle disposizioni vigenti, che la stessa venga inoltrata all'OTA.

Art. 5 (Obblighi di astensione e conflitto di interessi)

13. Il valutatore si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli, il coniuge ovvero il convivente abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.
14. Il valutatore si astiene altresì dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
15. Il valutatore nel caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale, e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, è fatto obbligo all'auditor di astenersi.
16. Il valutatore si astiene nel caso in cui via siano legami di parentela fino al quarto grado, legami professionali, legami societari, legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sulla propria imparzialità, inoltre quando la struttura da verificare è all'interno della stessa area dell'Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera di appartenenza.
17. Il valutatore che si trovi in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi del presente articolo formula dichiarazione motivata, in forma scritta, all'OTA. Qualora la situazione di conflitto di interessi possa far dubitare dell'imparzialità dell'azione amministrativa, l'OTA provvede alla sostituzione del valutatore in conflitto d'interessi o motiva espressamente le ragioni che consentono al valutatore medesimo l'espletamento delle attività.

Art. 6 (Incompatibilità)

18. Quanto indicato dall'art.5 del presente Codice costituisce pertanto obbligo del valutatore incaricato la segnalazione all'OTA di uno dei sopraelencati motivi di incompatibilità prima della assunzione dell'incarico.

Art. 7 (Prevenzione della corruzione)

19. Il valutatore rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, favorisce, ove previsto, il tempestivo adempimento degli obblighi di trasparenza gravanti sulle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 8 [Comportamento in servizio]

20. Il valutatore impronta la propria attività a equità, ragionevolezza e obiettività e motiva adeguatamente le proprie scelte, tenendo conto dei ruoli e delle responsabilità rivestiti dai soggetti appartenenti all'ente presso il quale svolge la propria funzione.
21. Il valutatore utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dalla singola amministrazione.
22. Nell'utilizzo delle risorse e delle applicazioni informatiche, il valutatore è tenuto a rispettare scrupolosamente le indicazioni previste in materia di sicurezza, al fine di non compromettere la funzionalità dei beni e la protezione dei sistemi informatici.



23. Il valutatore si impegna al rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle disposizioni interne della singola amministrazione in materia di tutela del diritto alla parità e pari opportunità, di valorizzazione del benessere organizzativo e di contrasto delle discriminazioni nei luoghi di lavoro, delle disuguaglianze e di tutte le forme di violenza morale o psicologica.
24. I valutatori devono tenere comportamenti ed assumere atteggiamenti rispettosi e corretti nei confronti dei colleghi evitando condotte moleste, aggressive, denigratorie o vessatorie tali da ledere la salute, la professionalità o la dignità della persona.
25. Gli auditor sono tenuti a segnalare al Coordinatore del CCRA eventuali violazioni del presente codice deontologico.

Art. 9 [Vigilanza e monitoraggio]

26. L'OTA vigila sull'applicazione del codice ed esamina le segnalazioni di violazione dello stesso che provengano dagli auditor, ovvero dalle singole amministrazioni destinatarie dell'attività degli stessi.
27. L'OTA, venuto a conoscenza in qualsiasi forma della violazione delle disposizioni contenute nel presente codice, formula per iscritto contestazione motivata al valutatore, che può presentare memorie, osservazioni o controdeduzioni entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della contestazione.

Art. 10 [Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice]

28. La violazione degli obblighi previsti dal codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel codice dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, essa determina l'immediata cancellazione dall'elenco regionale dei valutatori. L'OTA dà comunicazione dell'avvenuta cancellazione per violazione del presente codice deontologico all'interessato e all'ente di appartenenza.

Art. 11 [Disposizioni finali]

29. Il codice è approvato dal CCRA ed è pubblicato sul sito istituzionale della ASR Abruzzo.
30. Il valutatore si impegna a osservare il codice previa espressa accettazione dello stesso mediante sottoscrizione di un modello di accettazione. Il modello, unitamente al codice, è trasmesso agli auditor mediante comunicazione effettuata, anche per via telematica, dalla Segreteria Tecnica dell'OTA.
31. Il valutatore è tenuto a sottoscrivere il modello di accettazione entro quindici giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione della comunicazione e a inviarlo, anche per via telematica, alla Segreteria Tecnica dell'OTA. La mancata accettazione del codice comporta l'immediata cancellazione dall'elenco regionale dei verificatori.
32. Dall'attuazione delle disposizioni del presente codice non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.
33. Il CCRA, per il tramite della Segreteria Tecnica dell'OTA, cura l'aggiornamento e la modifica del presente codice deontologico.

